

Bruxelles, 31 maggio 2017
(OR. en)

9479/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0363 (COD)**

EF 102
ECOFIN 433
DRS 31
CODEC 872

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (prima lettura) = Compromesso della presidenza

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso finale della presidenza per il Coreper sulla proposta della Commissione in oggetto.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

(1) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) ("norma TLAC"), approvata dal G20 nel novembre 2015. La norma TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nel quadro dell'Unione, "dispongano della capacità di assorbimento e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire, durante una risoluzione e nella fase immediatamente successiva, il proseguimento delle funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti (fondi pubblici) o la stabilità finanziaria". Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015³ la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consenta di attuare la norma TLAC entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Verso il completamento dell'Unione bancaria", 24.11.2015, COM(2015) 587 final.

(2) L'attuazione della norma TLAC nell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"), specifico per ente, applicabile a tutti gli enti dell'Unione secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Poiché la TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli enti dell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, la Commissione ha proposto che il livello minimo armonizzato della norma TLAC per i G-SII ("il requisito minimo TLAC") sia [...] introdotto nella legislazione dell'Unione mediante modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Le pertinenti disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza sono complementari rispetto a quelle previste nei suddetti atti legislativi e nella direttiva 2013/36/UE⁷.

⁴ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e sui contribuenti. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la costante conformità da parte degli enti al requisito minimo TLAC, che sarà attuato nel diritto dell'Unione mediante una modifica del regolamento (UE) n. 575/2013, e al requisito di fondi propri e passività ammissibili di cui alla direttiva 2014/59/UE.

(4) La norma TLAC, che sarà attuata nel diritto dell'Unione mediante una modifica del regolamento (UE) n. 575/2013, impone ai G-SII di soddisfare il requisito minimo TLAC, con talune eccezioni, con passività subordinate aventi un rango in caso di insolvenza inferiore a quello delle passività escluse dalla TLAC ("requisito di subordinazione"). Nel quadro della norma TLAC la subordinazione dovrebbe essere ottenuta mediante gli effetti giuridici di un contratto ("subordinazione contrattuale"), le norme di una determinata giurisdizione ("subordinazione per legge") o una determinata struttura societaria ("subordinazione strutturale"). Se richiesto dalla direttiva 2014/59/UE, gli enti che rientrano nel suo ambito di applicazione dovrebbero soddisfare il requisito specifico per impresa con passività subordinate in modo da ridurre al minimo il rischio che i creditori facciano ricorso adducendo che le loro perdite nella risoluzione sono superiori a quelle che dovrebbero sostenere nella procedura ordinaria di insolvenza (principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato).

- (5) Alcuni Stati membri hanno modificato o sono in procinto di modificare la classificazione del debito di primo rango non garantito in caso di insolvenza nell'ambito del rispettivo diritto fallimentare nazionale per consentire agli enti di rispettare più facilmente il requisito di subordinazione e agevolare in tal modo la risoluzione.
- (6) Le norme nazionali adottate finora sono notevolmente divergenti. L'assenza di norme dell'Unione armonizzate crea incertezza sia per gli enti emittenti che per gli investitori e potrebbe rendere più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti transfrontalieri. Ciò potrebbe indurre a distorsioni della concorrenza sul mercato interno, dal momento che i costi sostenuti dagli enti per conformarsi al requisito di subordinazione e i costi sostenuti dagli investitori per l'acquisto di titoli di debito emessi da enti possono variare notevolmente da uno Stato membro all'altro.
- (7) Nella sua relazione sull'Unione bancaria, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte per ridurre ulteriormente i rischi legali di ricorsi presentati in virtù del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato e, nelle sue conclusioni del 17 giugno 2016⁸, il Consiglio ha invitato la Commissione ad avanzare una proposta su un approccio comune alla gerarchia dei creditori delle banche per rafforzare la certezza del diritto in caso di risoluzione.
- (8) È pertanto necessario eliminare gli ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme dell'Unione armonizzate sulla gerarchia dei creditori bancari, nonché prevenire l'insorgenza di tali ostacoli e distorsioni in futuro. Di conseguenza la base giuridica appropriata della presente direttiva dovrebbe essere l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interpretato secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

⁸ Conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 2016, relative a una tabella di marcia per il completamento dell'unione bancaria:

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_it.pdf

(9) Al fine di ridurre al minimo i costi di conformità al requisito di subordinazione come pure l'eventuale impatto negativo sui costi di finanziamento, la presente direttiva dovrebbe consentire agli Stati membri di mantenere, se del caso, l'attuale classe di debito di primo rango non garantito ordinario, meno costosa da emettere per gli enti rispetto a qualsiasi altra passività subordinata. Al fine di potenziare la possibilità di risoluzione degli enti, la presente direttiva dovrebbe tuttavia imporre agli Stati membri di creare una nuova classe di debito di primo rango "non privilegiato" che dovrebbe avere un rango in caso di insolvenza superiore agli strumenti di fondi propri e alle passività subordinate diverse dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, ma inferiore alle altre passività di primo rango. Fatte salve le altre opzioni di adempimento del requisito di subordinazione previste nella norma TLAC, gli enti dovrebbero restare liberi di emettere debito in entrambe le classi di primo rango e di primo rango "non privilegiato"; tuttavia tra le due solo la classe di primo rango "non privilegiato" dovrebbe essere ammissibile ai fini del soddisfacimento del requisito di subordinazione. Ciò dovrebbe consentire agli enti di utilizzare per il loro finanziamento o per altre ragioni operative il debito di primo rango ordinario meno costoso e di emettere debito della nuova classe di primo rango "non privilegiato" per ottenere finanziamenti, conformandosi nel contempo al requisito di subordinazione. È opportuno autorizzare gli Stati membri a creare varie classi di altre passività non garantite ordinarie, purché garantiscano che solo la classe di titoli di debito di primo rango "non privilegiato" sia ammissibile ai fini del soddisfacimento del requisito di subordinazione.

(10) Per garantire che la nuova classe di primo rango "non privilegiato" di titoli di debito soddisfi i criteri di ammissibilità descritti nella norma TLAC e stabiliti dalla direttiva 2014/59/UE e rafforzare in tal modo la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tali titoli di debito abbiano una durata contrattuale originaria di almeno un anno, che non siano derivati né presentino derivati incorporati e che la pertinente documentazione contrattuale relativa alla loro emissione faccia esplicito riferimento al loro rango nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, i titoli di debito a interesse variabile, derivati da un tasso di riferimento ampiamente utilizzato, quale l'Euribor o il Libor, non dovrebbero essere considerati titoli di debito con derivati incorporati solo in base a questa caratteristica. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare eventuali requisiti della legislazione nazionale di registrare titoli di debito nel registro delle passività dell'emittente al fine di soddisfare le condizioni per la classe di titoli di debito di primo rango non privilegiato a norma della presente direttiva.

(11) Al fine di rafforzare la certezza del diritto per gli investitori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che in base al diritto fallimentare nazionale i titoli di debito di primo rango ordinari e le altre passività di primo rango non garantite ordinarie che non sono titoli di debito abbiano un livello di priorità più elevato rispetto alla nuova classe di titoli di debito di primo rango "non privilegiato". Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che la nuova classe di titoli di debito di primo rango "non privilegiato" abbia un livello di priorità più elevato rispetto a quello degli strumenti di fondi propri e di qualsiasi passività subordinata diversa dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 e dagli strumenti di classe 2.

(12) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire norme armonizzate per la classificazione dei titoli di debito non garantiti in caso di insolvenza ai fini del quadro di risanamento e risoluzione dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. In particolare la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le altre opzioni di adempimento del requisito di subordinazione previste nella norma TLAC.

(13) È opportuno che le modifiche alla direttiva 2014/59/UE di cui alla presente direttiva si applichino ai crediti non garantiti derivanti da titoli di debito emessi a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, per garantire la certezza del diritto e ridurre il più possibile i costi di transizione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la classificazione in caso di insolvenza di tutti i crediti non garantiti in essere derivanti da titoli di debito emessi dagli enti prima di tale data sia disciplinata dalle rispettive leggi nazionali vigenti al 31 dicembre 2016. Nella misura in cui talune leggi nazionali vigenti al 31 dicembre 2016 potrebbero avere già preso in considerazione l'obiettivo di consentire agli enti di emettere passività subordinate, tutti o parte dei crediti non garantiti derivanti da titoli di debito in essere emessi prima della data di applicazione della presente direttiva potrebbero avere il medesimo rango in caso di insolvenza dei titoli di debito di primo rango "non privilegiato" emessi alle condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre, dopo il 31 dicembre 2016 e prima della data dell'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono adattare le rispettive leggi nazionali che disciplinano la classificazione nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti non garantiti derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tali leggi al fine di conformarsi alle condizioni di cui alla presente direttiva. In tal caso solo i crediti non garantiti derivanti da titoli di debito emessi prima dell'applicazione di tale nuova legge nazionale dovrebbero continuare a essere disciplinati dalle leggi degli Stati membri vigenti al 31 dicembre 2016.

(14) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere che essa continui ad applicarsi quando le entità emittenti non sono più soggette al quadro di risoluzione dell'Unione a causa, in particolare, della cessione a una terza parte delle loro attività creditizie o di investimento.

(15) La presente direttiva armonizza la classificazione dei crediti non garantiti derivanti da titoli di debito nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza e non riguarda la classificazione dei depositi in caso di insolvenza oltre le attuali disposizioni della direttiva 2014/59/UE. La presente direttiva non pregiudica pertanto le leggi nazionali degli Stati membri a disciplina della procedura ordinaria di insolvenza che riguardano la classificazione dei depositi in caso di insolvenza non armonizzata dalla direttiva 2014/59/UE. Entro [inserire data – 3 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione dovrebbe riesaminare l'applicazione della direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la classificazione dei depositi in caso di insolvenza e valutare in particolare la necessità di ulteriori modifiche alla stessa.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

1. All'articolo 2, paragrafo 1, il punto 48 è sostituito dal seguente:

"48) "titoli di debito":

- i) ai fini dell'articolo 63, paragrafo 1, lettere g) e j): le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare strumenti di debito; e
- ii) ai fini dell'articolo 108, le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile e gli strumenti che creano o riconoscono un debito.";

2. l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

"Articolo 108

Classificazione nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza

1. Gli Stati membri assicurano che, conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:
 - a) abbiano lo stesso livello di priorità, che è superiore rispetto al livello previsto per i crediti vantati da creditori ordinari non garantiti:
 - i) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;
 - ii) i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati presso filiali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;
 - b) abbiano lo stesso livello di priorità, che è superiore rispetto al livello previsto dalla lettera a):
 - i) i depositi protetti;
 - ii) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.

2. Gli Stati membri assicurano che, per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), i crediti non garantiti ordinari abbiano, nel diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, un livello di priorità più elevato rispetto a quello dei crediti non garantiti derivanti da titoli di debito che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) la loro durata contrattuale originaria è di almeno un anno;
 - b) non sono derivati e non presentano derivati incorporati; e
 - c) la pertinente documentazione contrattuale, e se del caso il prospetto, relativa all'emissione fa esplicito riferimento al rango inferiore ai sensi del presente paragrafo.
3. Gli Stati membri assicurano che i crediti non garantiti derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), abbiano un livello di priorità più elevato nel diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza rispetto a quello dei crediti derivanti dagli strumenti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d).
4. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, gli Stati membri provvedono affinché le leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza vigenti al 31 dicembre 2016 si applichino alla classificazione nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti non garantiti derivanti da titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di diritto interno che recepiscono la *[inserire il titolo della presente direttiva]*.

5. Se, dopo il 31 dicembre 2016 e prima della data di entrata in vigore della *[inserire il titolo della presente direttiva]*, uno Stato membro ha adottato una legge nazionale che disciplina la classificazione nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti non garantiti derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tale legge nazionale, il paragrafo 4 non si applica ai crediti derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di entrata in vigore di tale legge nazionale, purché quest'ultima sia conforme a quanto segue:

- a) tale legge nazionale prevede che, per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), i crediti non garantiti ordinari abbiano, nella procedura ordinaria di insolvenza, un livello di priorità più elevato rispetto a quello dei crediti non garantiti derivanti da titoli di debito che soddisfano le seguenti condizioni:
 - i) la loro durata contrattuale originaria è di almeno un anno;
 - ii) non sono derivati e non presentano derivati incorporati; e
 - iii) la pertinente documentazione contrattuale, e se del caso il prospetto, relativa all'emissione fa esplicito riferimento al rango inferiore ai sensi del presente paragrafo;
- b) tale legge nazionale prevede che i crediti non garantiti derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo abbiano, nella procedura ordinaria di insolvenza, un livello di priorità più elevato rispetto a quello dei crediti derivanti dai titoli di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di diritto interno che recepiscono la *[inserire il titolo della presente direttiva]*, i crediti non garantiti derivanti da titoli di debito di cui alla lettera b) hanno lo stesso livello di priorità di quelli di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), e al paragrafo 3.

6. Gli Stati membri che prima del 31 dicembre 2016 hanno adottato una legge nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza secondo la quale i crediti non garantiti derivanti da titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) sono divisi in due o più livelli di priorità differenti, o secondo la quale il livello di priorità dei crediti non garantiti derivanti da titoli di debito ' modificato in relazione a tutti gli altri crediti non garantiti ordinari del medesimo rango, possono prevedere che i titoli di debito con il livello di priorità più basso tra tali crediti non garantiti ordinari abbiano lo stesso rango dei crediti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), e al paragrafo 3.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il *[18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]* le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
- Essi applicano tali disposizioni alla data dell'entrata in vigore nel diritto interno, vale a dire al più tardi il *[18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]*.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

- 2 bis. Il paragrafo 2 non si applica nel caso in cui le disposizioni di diritto interno degli Stati membri in vigore prima della data di entrata in vigore della presente direttiva siano conformi ad essa. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Autorità bancaria europea il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 2 bis

Riesame

Entro *[data - 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]* la Commissione riesamina l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. La Commissione valuta in particolare la necessità di eventuali ulteriori modifiche per quanto riguarda la classificazione dei depositi in caso di insolvenza. La Commissione presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 3
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
